

Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato

Riferimenti Normativi (Accesso Civico "semplice"): art. 5, c.1, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii./art. 2 c.9 - bis, L. 241/1990

Riferimento Normativo (Accesso Civico "generalizzato"): art. 5, c.2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Che cos'è l'accesso civico semplice

è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

All'interno del Comune di Campo San Martino, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Luigia Maria Forlin (tel. 0499698970) o chi ne esercita le funzioni in sua assenza.

La richiesta può essere redatta: sul modulo appositamente predisposto [\[Modello accesso civico semplice\]](#) e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net
- tramite posta ordinaria : Comune di Campo San Martino, Via Ernesto Breda, 35010 Campo San Martino - PD
- direttamente presso l'Ufficio protocollo del Comune

Il procedimento

Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni, pubblica nel sito web: www.comune.camposanmartino.pd.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, al soggetto titolare del potere sostitutivo (ad oggi non è stato individuato e quindi trova applicazione l'Art. 2 della Legge 241/90 e s.m.i.), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web www.comune.camposanmartino.pd.it quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Che cos'è l'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell'accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni.

Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A chi è rivolto

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e non occorre motivazione.

Come esercitare il diritto

La richiesta può essere redatta: sul modulo appositamente predisposto [\[Modello accesso civico generalizzato\]](#) e presentata:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: camposanmartino.pd@cert.ip-veneto.net
- tramite posta ordinaria: Comune di Campo San Martino, Via Ernesto Breda, 35010 Campo San Martino - PD
- direttamente presso l'Ufficio protocollo del Comune

Tempi e iter della pratica

Le istanze di accesso civico generalizzato, redatte su apposita modulistica, inviate all'Ente e protocollate, sono tempestivamente trasmesse all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.

Il **procedimento deve inderogabilmente concludersi** con provvedimento espresso e motivato **entro 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

Rimedi in caso di diniego o mancata risposta:

In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:

- a) richiedere il riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
- b) presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a quello competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.